

## Art. 51 - Minimi tabellari mensili

I minimi tabellari sono quelli che risultano dalla tabella che segue:

**TABELLA MINIMI**

Liv.	Par.	Vecchi minimi al 30/11/2015 €	Incrementi totali richiesti nei 4 anni €	Aumenti dal 1/01/2016 €	Nuovi minimi dal 1/01/2016 €	Aumenti dal 1/10/2016 €	Nuovi minimi dal 1/10/2016 €	Aumenti dal 1/10/2017 €	Nuovi minimi dal 1/10/2017 €	Aumenti dal 1/10/2018 €	Nuovi minimi dal 1/10/2018 €	Aumenti dal 1/09/2019 €	Nuovi minimi dal 1/09/2019 €
IS	230	2.159,75	176,28	33,58	2.193,33	25,18	2.218,51	33,58	2.252,09	41,97	2.294,06	41,97	2.336,03
I	200	1.878,03	153,28	29,20	1.907,23	21,90	1.929,12	29,20	1.958,32	36,50	1.994,82	36,50	2.031,31
2	165	1.549,40	126,46	24,09	1.573,49	18,07	1.591,55	24,09	1.615,64	30,11	1.645,75	30,11	1.675,86
3A	145	1.361,59	111,13	21,17	1.382,76	15,88	1.398,63	21,17	1.419,80	26,46	1.446,26	26,46	1.472,72
3	130	1.220,75	99,64	18,98	1.239,73	14,23	1.253,96	18,98	1.272,94	23,72	1.296,66	23,72	1.320,39
4	120	1.126,83	91,97	17,52	1.144,35	13,14	1.157,49	17,52	1.175,01	21,90	1.196,90	21,90	1.218,80
5	110	1.032,94	84,31	16,06	1.049,00	12,04	1.061,04	16,06	1.077,10	20,07	1.097,17	20,07	1.117,25
6	100	939,05	76,64	14,60	953,65	10,95	964,60	14,60	979,20	18,25	997,44	18,25	1.015,69

## VIAGGIATORI O PIAZZISTI

Liv.	Par.	Vecchi minimi al 30/11/2015 €	Incrementi totali richiesti nei 4 anni €	Aumenti dal 1/01/2016 €	Nuovi minimi dal 1/01/2016 €	Aumenti dal 1/10/2016 €	Nuovi minimi dal 1/10/2016 €	Aumenti dal 1/10/2017 €	Nuovi minimi dal 1/10/2017 €	Aumenti dal 1/10/2018 €	Nuovi minimi dal 1/10/2018 €	Aumenti dal 1/09/2019 €	Nuovi minimi dal 1/09/2019 €
I	165	1.549,40	126,46	24,09	1.573,49	18,07	1.591,55	24,09	1.615,64	30,11	1.645,75	30,11	1.675,86
II	130	1.220,75	99,64	18,98	1.239,73	14,23	1.253,96	18,98	1.272,94	23,72	1.296,66	23,72	1.320,39

## DICHIARAZIONE COMUNE

Con riferimento al quadriennio dicembre 2019 - novembre 2023, le Parti convengono che per ogni 1 per cento di incremento retributivo che verrà concordato in sede di rinnovo del contratto - tenendo conto dell'andamento del settore, delle indicazioni del Governo e delle Parti Sociali, delle ragioni di scambio, dell'obiettivo della salvaguardia del potere d'acquisto delle retribuzioni, ecc. - sarà erogato un importo, determinato sul valore parametrico 137, pari ad euro 21,43, da raggugliare in ragione di eventuali frazioni di punto.

\* \* \*

Mensilizzazione (Criteri adottati per la trasformazione della paga oraria degli operai)

La trasformazione contabile della paga oraria in mensile per gli operai è stata effettuata senza oneri o vantaggi per l'azienda, o i lavoratori, in base ai seguenti criteri:

1. il minimo di paga base oraria moltiplicato per 173;
2. la misura giornaliera confederale dell'indennità di contingenza moltiplicata per 26;
3. eventuali emolumenti diversi dalla paga base e dall'indennità di contingenza, qualora lo consenta la loro natura e le loro caratteristiche, potranno essere mensilizzati, in ogni caso fermo restando il principio di cui in premessa;
4. la gratifica natalizia degli operai è stata trasformata in tredicesima mensilità (173 ore);
5. le festività cadenti in giorno lavorativo sono comprese nella retribuzione mensile, mentre quelle coincidenti con la domenica saranno compensate in base a 1/26 della retribuzione mensile.

La retribuzione normale ai lavoratori sarà corrisposta in misura mensile sulla base della tabella di cui sopra ed eventuali elementi retributivi accessori.

Al riguardo, pertanto, in base ai giorni di effettiva prestazione e, nell'ambito dei giorni, in base alle ore effettivamente lavorate, valgono le seguenti norme:

- a) ai lavoratori che nel corso del mese avranno prestato la loro opera per l'intero orario contrattuale di lavoro e che si saranno assentati soltanto per ferie, festività o per altre cause, che comportino il diritto all'intera retribuzione, verrà liquidata l'intera retribuzione mensile. In tal modo si intenderanno compensati, oltre al lavoro ordinario, le ferie, le altre assenze retribuibili e le festività di cui all'art. 34;
- b) le quote relative alle ore normali non lavorate o comunque non retribuibili nell'ambito dell'orario contrattuale, saranno calcolate dividendo per 173 la retribuzione mensile e da questa detratte.

### **Art. 52 - Ex Indennità di contingenza – E.D.R.**

A seguito dei protocolli tra Governo e Parti sociali del 10 dicembre 1991 e 31 luglio 1992, con i quali le Parti hanno concordemente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari secondo quanto previsto dalla legge 13 luglio 1990, n. 191, le misure dell'indennità di contingenza – ai fini della retribuzione dei lavoratori – rimangono consolidate negli importi a questo titolo erogati nel mese di novembre 1991, e riportati nella tabella che segue:

#### **IMPORTI CONGELATI AL 1°/11/1991**

LIV.	Importi in Euro
IS	545,72
I	538,70
2	530,51
3A	525,83
3	522,32
4	519,99
5	517,65
6	515,31

## IMPORTI CONGELATI AL 1°/11/1991 -SETTORE OLEARIO-MARGARINIERO

Categoria	Importi in Euro
1	535,00
2	532,82
3	528,65
4	524,32
5	521,62
6	519,47
7	517,21
8	516,00
9	515,15
10	513,13

A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai sensi del protocollo 31 luglio 1992, è corrisposta a tutti i lavoratori una somma forfettaria a titolo di Elemento Distinto dalla Retribuzione di euro 10,33 mensili per 13 mensilità a copertura dell'intero periodo 1992-1993, che resterà allo stesso titolo acquisito per il futuro nella retribuzione.

### Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità

Fermo restando che per quanto concerne il passaggio dal regime in vigore anteriormente al 1° maggio 1980 (1° ottobre 1980 per i Viaggiatori o Piazzisti) a quello di cui al presente articolo si fa riferimento ai precedenti contratti collettivi, i lavoratori per ogni biennio di anzianità di servizio maturato presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) avranno diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, a maturare cinque aumenti biennali periodici per i singoli livelli di inquadramento di cui alla tabella sotto riportata<sup>(18)</sup>:

Livello	Parametro	Importi singolo scatto dal 1/8/1998
IS	230	51,42
1	200	44,71
2	165	36,89
3A	145	32,42
3	130	29,06
4	120	26,83
5	110	24,59
6	100	22,35

(18) Per i precedenti importi e relative decorrenze vedasi il testo del Ccnl 6/7/95 e in All. 12 al presente contratto l'Accordo 12 giugno 1997 per il rinnovo della parte economica per il secondo biennio di validità del Ccnl.

Il numero degli aumenti periodici di anzianità maturati prima del 1° giugno 1995 è considerato utile ai fini del raggiungimento del numero massimo degli aumenti periodici previsti dal già citato 1° comma del presente articolo.

In caso di passaggio di livello l'importo già maturato sarà riconosciuto nella misura del valore unitario previsto per il livello di arrivo, restando inteso che gli scatti biennali saranno sempre pari ad un massimo di cinque per singolo dipendente.

Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, gli importi unitari di cui alla tabella sopra riportata restano consolidati e non sono soggetti più ad alcun ricalcolo o variazione.

Gli aumenti periodici decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.

Essi non assorbono né possono essere assorbiti da eventuali aumenti di merito o superminimi, salvo per questi ultimi, i casi in cui tale assorbimento sia previsto.

Gli aumenti periodici fanno parte della retribuzione di fatto e per gli operai non saranno considerati agli effetti dei cottimi e delle altre forme di retribuzione ad incentivo.

#### **NOTA A VERBALE**

Fermo restando quanto previsto al punto 7.5 dell'Accordo interconfederale 18 dicembre 1988 così come confermato dall'Accordo interconfederale 31 gennaio 1995 per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, l'anzianità di servizio decorre:

- dal momento dell'assunzione per i lavoratori assunti successivamente al 1° novembre 1990;
- dal 1° novembre 1990 per i lavoratori assunti precedentemente a tale data e che alla stessa data non abbiano compiuto il 20° anno di età.

Le Associazioni degli industriali e la Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil stipulanti rinunciano reciprocamente ad ogni azione giudiziaria, occorrendo anche negli interessi dei propri rappresentati, fondata sull'applicazione delle clausole circa la decorrenza dell'anzianità di servizio, ai fini della maturazione degli aumenti periodici, dopo il compimento del 20° anno di età, contenute nei precedenti contratti collettivi nazionali.

La Fai-Cisl, la Flai-Cgil e la Uila-Uil si impegnano, anche a nome e per conto dei propri organismi territoriali ed aziendali, a non promuovere alcuna iniziativa sindacale in sede centrale, territoriale ed aziendale, che persegua, anche indirettamente, finalità contrastanti con quelle qui definite.

### **Art. 54 - Tredicesima e quattordicesima mensilità**

In occasione del Natale l'Azienda erogherà a tutti i lavoratori una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto percepita dal lavoratore, con l'aggiunta, a far data dal 1° agosto 1991 e in deroga alla disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 31, di una quota media, calcolata sugli ultimi 12 mesi, della maggiorazione di cui all'art. 32 se percepita con carattere di continuità.

In sostituzione del premio speciale è corrisposta una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di fatto.

Per i lavoratori retribuiti con forme ad incentivo, si farà riferimento al guadagno medio dell'ultimo trimestre.